

GUIDA IN BREVE AL CONTO ENERGIA Impianti fotovoltaici

1. La realizzazione dell'impianto ed accesso agli incentivi del conto energia

L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato secondo le normative tecniche previste nell'allegato 1 del DM 19/02/2007. In particolare è necessario certificare la conformità dei moduli alle seguenti normative, in relazione alla specifica tecnologia utilizzata:

- CEI EN 61215: moduli in silicio cristallino per applicazioni terrestri
- CEI EN 61646: moduli a film sottile per usi terrestri

Le fasi principali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sono:

- a. Chi intende realizzare un impianto (soggetto responsabile) si rivolge ad un installatore/progettista che esegue l'elaborazione di un progetto preliminare e di un preventivo economico.
- b. Il soggetto responsabile deve informarsi presso l'ufficio comunale competente sull'iter autorizzativo da seguire
- c. Il soggetto responsabile deve inoltrare al gestore di rete (Enel, A2A, Hera, ecc.) il progetto preliminare e chiedere al medesimo gestore la connessione dell'impianto alla rete.
- d. Il gestore di rete elettrica comunica il punto di allaccio alla rete, unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione.
- e. Il soggetto responsabile accetta il preventivo e stipula il contratto con il gestore di rete elettrica.
- f. Il soggetto responsabile, dopo aver realizzato l'impianto, inoltra al gestore di rete locale la comunicazione di conclusione dei lavori.
- g. Il gestore di rete locale provvede ad allacciare l'impianto alla rete elettrica.

Come si accede agli incentivi del conto energia

A impianto realizzato ed entrato in esercizio, è necessario chiedere al GSE l'accesso alle tariffe incentivanti:

- a. il soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, deve far pervenire al GSE la richiesta dell'incentivo. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità dell'incentivazione.
- b. Il GSE esamina la documentazione e, qualora sia completa di tutti gli allegati necessari, comunica al soggetto responsabile la tariffa incentivante assegnata all'impianto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Quando le richieste delle tariffe incentivanti non sono riconosciute:

- false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM 19/02/2007
- moduli fotovoltaici non certificati
- mancato rispetto dei 60 gg per la richiesta dell'incentivo

2. Le tariffe

Per quanto stabilito dal DM del 19/02/2007 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella (€/KWh):

Potenza nominale dell'impianto (KW)		Tipologia di impianto fotovoltaico		
		Non integrato (€/KWh)	Parzialmente integrato (€/KWh)	Integrato (€/KWh)
A)	$1 \leq P \leq 3$	0,384	0,422	0,470
B)	$3 < P \leq 20$	0,364	0,403	0,441
C)	$P > 20$	0,345	0,384	0,422

Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo. I ministeri competenti ridefiniranno con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.

Si sottolinea che, per gli impianti fino a 200 KW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell'energia elettrica prodotta (non solo a quella auto consumata).

Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili:

- persone fisiche
- persone giuridiche
- soggetti pubblici
- i condomini di unità abitative e/o uffici

3. Lo scambio sul posto

Lo scambio sul posto, disciplinato dalla Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) –, definisce una nuova regolamentazione del meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente auto-consumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell'energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 KW (tra i quali rientrano gli impianti di produzione fotovoltaici).

Il GSE riconosce un contributo, a favore dell'utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:

- la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l'ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
- il controvalore in Euro dell'energia elettrica immessa in rete;
- il valore in Euro dell'onere di prelievo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.

In particolare il contributo erogato dal GSE all'utente dello scambio, prevede:

- il ristoro dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete;
- il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore in Euro dell'energia elettrica immessa in rete.

I produttori che intendano aderire al nuovo regime di scambio sul posto devono presentare apposita istanza al GSE e, per conoscenza, all'impresa di vendita con la quale regolano contrattualmente i prelievi di energia elettrica.

Ulteriori premi sono previsti qualora gli edifici siano oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche o di nuova costruzione.

4. Pagamenti degli incentivi

Il pagamento dell'incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica generata dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta.

Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l'ammontare bimestrale cumulato non superi i 250 euro.

La tariffa incentivante non è soggetta ad IVA